

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 febbraio 2012 (della Regione Veneto) .

(omissis)

Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Previsione che il Consiglio provinciale sia composto da non piu' di dieci membri, eletti dagli organi elettivi comunali (secondo le modalita' stabilite entro il 31 dicembre 2012 con legge dello Stato) - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata trasformazione della Provincia da ente politico direttamente rappresentativo di una comunita' territoriale in ente di secondo grado - Mancata utilizzazione del procedimento di revisione costituzionale - Incidenza sul carattere immediatamente democratico dell'ente territoriale, richiesto dal principio autonomista - Alterazione del sistema delle autonomie territoriali - Menomazione del potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza, secondo i principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata. -

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 16. -

- Costituzione, artt. 1, 5, 114, (118, commi primo e secondo,) e 138; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - "Commissariamento", fino al 31 marzo 2013, delle Province i cui organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 - Eliminazione dell'elezione diretta popolare per i suddetti organi provinciali e per quelli in scadenza dopo il 31 dicembre 2012 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza del rinvio alla disciplina dettata dall'art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in rapporto a dinamiche patologiche dell'ente territoriale - Incidenza sul carattere immediatamente democratico dell'ente Provincia - Menomazione delle competenze regionali - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 20.

- Costituzione, artt. 1, 3, 5 e 114; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Soppressione della Giunta provinciale e identificazione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia come organi di governo dell'ente Provincia - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata menomazione della capacita' di azione e di esecuzione delle Province - Alterazione dell'assetto storico degli enti territoriali e del sistema ordinamentale organicamente disegnato dal decreto legislativo n. 267 del 2000 - Irragionevolezza - Ricaduta diretta sulla sfera di competenza regionale - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 15.

- Costituzione, artt. 3, 5 e 114; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 1, comma 4; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Previsione che il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale fra i suoi componenti (secondo le modalita' stabilite entro il 31 dicembre 2012 con legge dello Stato) - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata illegittimita' derivata, conseguente all'illegittimita' delle modalita' di costituzione del Consiglio provinciale chiamato ad effettuare l'elezione - Irragionevolezza - Ricaduta diretta sulla sfera di competenza regionale - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 17.

- Costituzione, artt. 3, 5 e 114; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Attribuzione alla Provincia esclusivamente delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata sovraordinazione ingiustificata delle Province rispetto ai Comuni - Contrasto con il riconoscimento costituzionale alle Province di funzioni amministrative (fondamentali e proprie) - Compressione della possibilita' per le Regioni di declinare, nelle materie di propria competenza legislativa, i principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione in relazione alle funzioni amministrative - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 14.
- Costituzione, art. 118, commi primo e secondo; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Obbligo di trasferimento con legge statale o regionale ai Comuni delle funzioni provinciali diverse da quelle di indirizzo e coordinamento, ovvero acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Intervento sostitutivo del legislatore statale in caso di mancato trasferimento da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata compressione della possibilità per le Regioni di declinare, nelle materie di propria competenza legislativa, i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione in relazione alle funzioni amministrative - Attribuzione di potere sostitutivo allo Stato in difetto dei necessari presupposti ed in termini irragionevoli - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 18.
- Costituzione, artt. 118, commi primo e secondo, e 120; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Obbligo dello Stato e delle Regioni di trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province ai Comuni o alla Regione stessa - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata illegittimità derivata, in conseguenza dell'illegittimo svuotamento delle funzioni provinciali - Contrasto con l'autonomia finanziaria delle Province e delle Regioni - Incompatibilità con il quadro finanziario disegnato dalla Costituzione e dalla legislazione attuativa - Imposizione del ritorno ad un sistema di finanza di trasferimento, meramente derivata - Inidoneità dell'intervento rispetto alla finalità di risparmio - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma censurata.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 19.
- Costituzione, art. 119; legge 5 maggio 2009, n. 42; d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

(omissis)

Ricorso proposto dalla Regione Veneto, (C.F. 80007580279 - P.IVA 02392630279), in persona del Presidente della Giunta Regionale dott. Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C957O), autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 150 del 31 gennaio 2012 (all. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Bruno Barel (C.F. BRLBRN52D19M089Z) del Foro di Treviso, prof. Luca Antonini (C.F. NTNLCU63E27D869I) del Foro di Milano, Ezio Zanon (C.F. ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo (C.F. PLMDNL57D69A266Q) della Direzione Affari Legislativi e Luigi Manzi (C.F. MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011:

dell'art. 5, per violazione degli articoli 3, 117, III e IV comma; 118, I e II comma; 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni di cui all'art. 120 della Costituzione;

dell'art. 23, comma 14, per violazione degli articoli 118, I e II comma, della Costituzione;

dell'art. 23, comma 15, per violazione degli articoli 3, 5 e 114 della Costituzione;

dell'art. 23, comma 16, per violazione degli articoli 1, 5, 114, 138 della Costituzione;

dell'art. 23, comma 17, per violazione degli articoli 3, 5 e 114 della Costituzione;

dell'art. 23, comma 18, per violazione degli articoli 118, I e II comma, e 120 della Costituzione;

dell'art. 23, comma 19, per violazione dell'articolo 119 della Costituzione;

dell'art. 23, comma 20, per violazione degli articoli 1, 3, 5 e 114 della Costituzione;

dell'art. 27, per violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

dell'art. 31, comma I, per violazione degli articoli 114, 117, I e IV comma, 118 della Costituzione;

dell'art. 35, per violazione degli articoli 3, 97, I comma, 113, I comma, della Costituzione, 117, VI comma, 118, I e II comma, nonché della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione;

dell'art. 44-bis, per violazione degli articoli 97, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione;

Con istanza di sospensione dell'art. 23, commi da 14 a 20, e dell'art. 31, comma 1.

Premessa.

Il decreto-legge n. 201/2011, così come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, contiene numerose disposizioni che contrastano con il quadro complessivo dell'autonomia territoriale così come risultante dalla Costituzione e conseguentemente ledono il sistema costituzionale delle competenze riconosciute alla Regione.

(Omissis)

L'art. 23 del decreto-legge in oggetto ai commi 15, 16 e 17 trasforma la Provincia da ente politico rappresentativo della popolazione inclusa nell'ambito territoriale di riferimento a ente di secondo grado, i cui organi di governo sono identificati in un Consiglio provinciale composto da non più di dieci componenti eletti dai Consigli comunali e in un Presidente eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti. Per le modalità di elezione si rinvia a una legge statale da emanare entro il 31 dicembre 2012.

Per gli organi provinciali che vanno al rinnovo entro il 31 dicembre 2012 il comma 20 dell'art. 23 del decreto-legge dispone l'applicazione, sino al 31 marzo 2013, dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000 relativo a «Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali».

In questo modo - con alcuni commi di una disposizione di un decreto-legge, all'interno di un articolo alquanto eterogeneo, dove si tratta ad esempio della riduzione dei componenti del Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e di altre Autorità indipendenti - viene disciplinato un tema eminentemente costituzionale: in proposito, basta considerare il dibattito svolto dall'Assemblea costituente sulla soppressione delle Province come enti autonomi in relazione alla nascita delle Regioni.

E' evidente che le Province sono state concepite dalla Costituzione come enti di governo locale, elettivi di primo grado, e che questa posizione e' stata confermata e rafforzata con la riforma del Titolo V, anzitutto nel nuovo art. 114 dove si prevede che «la Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

La tecnica normativa utilizzata appare poi irragionevole dove disciplina il destino degli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012: senza nemmeno porre un'apposita disciplina, il comma 20 dell'art. 23 del decreto-legge rinvia all'art. 141 del T.u.e.l., che regola ipotesi del tutto diverse da quella in oggetto. Tale disposizione, infatti, attiene a ben precise cause, riguardanti la dinamica patologica che può verificarsi in un ente territoriale quando un Consiglio provinciale compia atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge; quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per: impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o dimissioni del presidente della provincia; nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati; nel caso di riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surrogare alla metà dei componenti del consiglio; quando non sia approvato nei termini il bilancio. In questi casi i consigli provinciali vengono sciolti con decreto presidenziale, su proposta del Ministro dell'interno; e con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. E' la dinamica patologica che si è verificata nell'ente a giustificare il commissariamento, con la sospensione del potere dei soggetti democraticamente eletti. Nulla a che fare, quindi, con una ipotesi di scioglimento derivante dalla stessa previsione legislativa.

La previsione del comma 14 dell'art. 23 del decreto impugnato stabilisce poi che «spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze».

In questo modo vengono svuotate le funzioni amministrative delle Province e ridotte esclusivamente a funzioni di coordinamento dell'attività dei Comuni.

Tale disposizione, oltre a porsi in contrasto con le previsioni degli art.117, Il comma, lett. p), e 118, Il comma, dove si afferma che le Province sono titolari di funzioni amministrative fondamentali e proprie, oltre a quelle conferite con legge statale o regionale, comprime indebitamente la competenza legislativa regionale che nelle materie di propria competenza, anche residuale, si trova limitata a poter trasferire solo funzioni di indirizzo e coordinamento, non potendo più configurarsi come il soggetto deputato a declinare i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione come invece stabiliscono i primi due commi dell'art.118 della Costituzione.

La previsione del comma 18 dell'art. 23 del decreto-legge rafforza poi la lesione delle competenze regionali, la dove prevede che: «Lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato». Lo svuotamento delle funzioni fondamentali, proprie e conferite, previste dalla legislazione statale e regionale vigente, ai sensi degli articoli 117, Il comma, lett. p) e 118, Il comma, è destinato ad avvenire - secondo la logica della disposizione - con legge statale o regionale, entro il 31 dicembre 2012, assegnando tali funzioni ai Comuni o alle Regioni. In questo modo, però, la disposizione esclude che i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione si possano riferire, al di fuori del mero coordinamento, alle Province e prevede un illegittimo intervento del potere sostitutivo statale nei confronti della Regione, oltretutto attivato dalla scadenza di un termine irragionevolmente breve.

Il comma 19 dell'art. 23 del decreto impugnato, infine, dispone: «Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia». In sostanza, la disposizione prefigura uno scenario dove le Province, sostanzialmente svuotate dalle attuali funzioni amministrative, ricevono, dallo Stato e dalle Regioni, risorse solo per lo svolgimento del supporto di segreteria ai propri organi. In questi termini, la disposizione appare sostanzialmente contraddittoria rispetto al quadro dell'autonomia finanziaria provinciale disegnato dall'art. 119 della Costituzione e altera, essendo configurabile come norma statale di coordinamento della finanza pubblica, lo stesso rapporto dell'autonomia finanziaria regionale con quella provinciale e comunale. Tale rapporto viene infatti prefigurato in termini di finanza meramente derivata: alle leggi regionali si impone di trasferire risorse, non di configurare un'autonomia finanziaria.

In sostanza, l'impianto normativo costituito dai commi da 14 a 20 dell'art. 23 del decreto impugnato appare da numerosi punti di vista in palese contrasto con la Costituzione e potenzialmente idoneo a creare gravissime difficoltà applicative, nonché aumenti di costi maggiori dei risparmi che potrebbe produrre.

La revisione o la razionalizzazione costituzionale dei livelli di governo del sistema autonomistico italiano può senz'altro ritenersi opportuna, ma deve essere attuata con una legge di revisione costituzionale, dopo un approfondito esame della situazione e delle diverse soluzioni possibili, e con un adeguato dibattito.

Soluzioni improvvisate, tecnicamente e economicamente discutibili, con aperti ed evidenti profili di incostituzionalità, creano guasti gravi ed irreparabili al sistema in termini di gestibilità e di costi aggiuntivi.

(omissis)

L'art. 23 del decreto-legge n. 201/2011, così come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, con le disposizioni poste ai commi da 14 a 20 trasforma la Provincia, da ente politico rappresentativo della popolazione inclusa nell'ambito territoriale di riferimento, ad ente di secondo grado, con un Consiglio provinciale composto da non più di dieci componenti eletti dai Consigli comunali e con un Presidente eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti. La Provincia viene poi spogliata di ogni funzione amministrativa di tipo gestionale, potendo essere titolare solo di una micro funzione di coordinamento dell'attività dei Comuni.

Infine, viene sostanzialmente svuotata della propria autonomia finanziaria, potendo disporre solo delle risorse relative al supporto di segreteria dei propri organi.

La Provincia perde così la propria autonomia politica, la propria autonomia amministrativa e la propria autonomia finanziaria. Il contrasto sostanziale con il disegno costituzionale - come si vedrà analiticamente di seguito - è macroscopico.

In questo modo, viene menomata la stessa autonomia regionale, privata dalla norma statale di un interlocutore istituzionale direttamente rappresentativo della popolazione, con una propria autonomia e responsabilit  finanziaria, cui poter affidare la gestione di funzioni amministrative, specialmente in Regioni come il Veneto dove il tessuto territoriale   costituito da Comuni di piccole o piccolissime dimensioni (ad esempio, in Veneto il 54% dei Comuni   sotto i 5.000 abitanti).

In questi termini, e soprattutto in queste situazioni, la norma statale tende a favorire la concentrazione delle funzioni amministrative attive nella Regione - e quindi induce un centralismo regionale - senza pi  permettere alla Regione stessa di sviluppare un regionalismo pienamente attuativo del principio di sussidiariet . Si viene cos  a menomare la stessa autonomia statutaria (gi  lo Statuto del Veneto del 1971 prevedeva che le funzioni amministrative fossero normalmente esercitate delegandole non solo ai Comuni, ma anche alle Province), che ben potrebbe configurare la Regione come organo pi  di legislazione e di indirizzo che di amministrazione diretta.

Non si mette in discussione, in questa sede, l'opportunit  di una seria razionalizzazione dell'attuale assetto istituzionale del sistema delle autonomie locali, in particolare delle Province, ma si ritiene che quel processo meriti di essere progettato insieme con gli Enti territoriali ed attuato con appropriati strumenti giuridici, cos  che risulti veramente funzionale a realizzare un pi  efficiente modello organizzativo e una migliore allocazione delle risorse, con effettiva riduzione dei costi, anche politici. Si rileva e lamenta, al contrario, la inidoneit  delle disposizioni censurate - nella loro forza giuridica e nei loro contenuti - a realizzare effettivamente l'obiettivo dichiarato.

Esse, alterando il quadro costituzionale, senza cogliere l'obiettivo dell'auspicata semplificazione del sistema istituzionale, ne determinano anzi una complessiva complicazione. Non ottengono in realt  neppure il risultato di una riduzione della spesa e dei costi degli apparati (cui fa riferimento il titolo dell'articolo in cui sono inserite le disposizioni impugnate):   significativo che la relazione tecnica - estremamente sintetica - che accompagna il provvedimento non abbia potuto quantificare la misura dei risparmi complessivamente perseguibili alla fine di un processo di riordino configurato in questi termini. Le norme che si censurano sono destinate invece a produrre indebiti costi aggiuntivi diretti (si pensi all'inquadramento del personale, che verr  trasferito al livello regionale) e indiretti (si pensi alla difficilissima gestibilit  di tutte quelle situazioni dove, a fronte di Province che hanno una dimensione territoriale ben pi  ampia di quella di alcune Regioni, contesto territoriale di riferimento   costituito da una pluralit  di Comuni «polvere» di piccole o piccolissime dimensioni).

Mediante una legge ordinaria, quindi, si pretende di compiere una vera e propria revisione costituzionale, incidendo radicalmente sul complessivo impianto costituzionale e su specifiche disposizioni, e di qui anche sull'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione.

La Regione del Veneto   dunque legittimata a tutelare davanti a codesta ecc.ma Corte le proprie prerogative costituzionali, che sono lese anche direttamente e nell'attualit  dalle disposizioni legislative statali censurate. Per di pi , codesta ecc.ma Corte in pi  occasioni (sentenze n. 95 del 2007, n. 417 del 2005, n. 196 del 2004 e n. 533 del 2002) ha ritenuto che le Regioni siano legittimate a denunciare la legge statale anche per la violazione di competenze degli enti locali, perche' «la stretta connessione [...] tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali».

Ad integrazione di queste considerazioni d'insieme sul complessivo impianto dei commi censurati, si passa ora ad una illustrazione analitica dei singoli profili di incostituzionalit , comma per comma.

Si seguir  nell'esposizione un ordine espositivo diverso da quello numerico, per prendere in considerazione in modo unitario aspetti tra loro logicamente connessi.

2.1) Illegittimit  costituzionale dell'art. 23, comma 16.

La disposizione dell'art. 23, comma 16, prevede il venir meno - per volont  di una fonte primaria e perci  senza utilizzare il procedimento di revisione costituzionale di cui all'art. 138 Cost. - della Provincia come ente esponenziale rappresentativo di una comunit  territoriale che si organizza democraticamente, secondo l'art. I Cost., con organi elettivi di diretta emanazione del corpo elettorale.

  evidente che le Province sono state previste - riconosciute - dalla Costituzione come enti di governo locale elettivi e che questa scelta   stata confermata e soprattutto rafforzata dalla riforma del Titolo V, che le ha configurate quali «enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione» (art. 114, I comma, Cost.), destinate a costituire proprio in tale veste - assieme ai Comuni, alle Citta' metropolitane e alle Regioni - la Repubblica (art. 114, I comma).

Lo stesso principio autonomista di cui all'art. 5 della Costituzione, prevedendo che «la Repubblica, una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali», impedisce al legislatore ordinario di incidere in via definitiva sul carattere direttamente democratico dell'ente, che rappresenta uno dei requisiti

essenziali dell'ordinamento repubblicano. Il principio autonomista implica il principio democratico: e' quest'ultimo che richiede che il popolo abbia una rappresentanza che emerga da elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete e che la rappresentanza abbia una consistenza tale da conseguire due risultati: in primo luogo,

l'espressione del pluralismo politico, compatibilmente con la governabilita'; in secondo luogo, la capacita' di indirizzo e controllo da parte della rappresentanza medesima sull'ente.

E' utile al riguardo rimarcare che codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 165/2002 ha precisato: «si deve in proposito osservare che il legame Parlamento-sovranita' popolare costituisce inconfutabilmente un portato dei principi democratico-rappresentativi, ma non descrive i termini di una relazione di identita', sicche' la tesi per la quale, secondo la nostra Costituzione, nel Parlamento si risolverebbe, in sostanza, la sovranita' popolare, senza che le autonomie territoriali concorrano a plasmarne l'essenza, non puo' essere condivisa nella sua assolutezza». E ancora: «Semmai potrebbe dirsi che il nucleo centrale attorno al quale esse [le idee sulla democrazia, sulla sovranita' popolare e sul principio autonomistico] ruotavano abbia trovato oggi una positiva eco nella formulazione del nuovo art. 114 della Costituzione, nel quale gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranita' popolare».

Ne' sembra possibile sostenere che la rappresentativita' indiretta configurata dalla disposizione impugnata risponda, nel caso delle Province, alla stessa caratura democratica derivante da una elezione popolare. Si tratterebbe di un argomento non privo di rilevanti conseguenze, dal momento che tutti gli enti elencati dall'art. 5, Cost. sono posti dalla Costituzione sullo stesso piano, quanto a garanzie di autonomia politica. Ad ammetterlo, ne deriverebbe infatti la legittimita' di una legge statale che stabilisse come principio fondamentale, ai sensi dell'art. 122 Cost., anche per i Consigli regionali un meccanismo del tipo di quello previsto dalla disposizione impugnata. O che prevedesse che i Consigli comunali siano composti da eletti tra i consigli di quartiere, ad esempio.

La disposizione del comma 16 dell'art. 23 del decreto impugnato viola pertanto gli articoli 1, 5, 114, 138 della Costituzione.

E' opportuno precisare che questi profili di incostituzionalita' hanno una ricaduta diretta sulla sfera di competenza regionale. Quello delle autonomie territoriali configurato dalla Costituzione e' un vero e proprio sistema (si' veda in questi termini gia' la sentenza n. 343 del 1991 di codesta ecc.ma Corte), per cui l'alterazione della struttura essenziale e costitutiva di uno di questi enti si riflette inevitabilmente sugli altri, menomandone la sfera di competenza. Nel caso di specie la Regione risulta, ad esempio, menomata nell'esercizio del proprio potere di attuare pienamente i principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione nell'allocare le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza, ai sensi degli articoli 118, I e II comma, della Costituzione. Assume, infatti, un rilievo politico e istituzionale profondamente diverso allocare le funzioni amministrative all'ente Provincia cosi' come configurato dal disegno costituzionale prima ricordato, piuttosto che allocarle a un ente privo di rappresentativita' diretta delle popolazioni interessate. Ad esempio, in materia urbanistica, la Regione Veneto ha assegnato (legge regionale n. 11 del 2004) alle Province competenza a provvedere alla pianificazione territoriale per il governo del territorio (artt. 22-24), nonche' la competenza ad approvare i piani comunali di assetto del territorio (artt. 14 e 15). Tali assegnazioni di competenze si fondano sulla struttura direttamente rappresentativa della Provincia e sulla possibilita' del diretto controllo democratico del cittadino elettore (che viene meno nella disposizione impugnata).

2.2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 20.

Per gli organi provinciali che vanno al rinnovo entro il 31 dicembre 2012, il comma 20 dell'art. 23 del decreto impugnato dispone l'applicazione, sino al 31 marzo 2013, dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000 relativo a «Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali».

La tecnica normativa utilizzata appare irragionevole laddove disciplina il destino degli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012: senza nemmeno un'apposita disciplina, si rinvia all'art. 141 del T.u.e.l. che regola ipotesi del tutto diverse da quella in oggetto. Tale disposizione, infatti, attiene a ben precise cause che riguardano la dinamica patologica che puo' verificarsi in un ente territoriale dove un Consiglio Provinciale compia, ad esempio, atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge o quando non sia approvato nei termini il bilancio. In questi casi i consigli provinciali vengono sciolti con d.P.R., su proposta del Ministro dell'interno e con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. E' evidente nella ratio della disciplina che a giustificare il commissariamento e' la dinamica patologica che si e' verificata nell'ente, con la sospensione del potere dei soggetti democraticamente eletti. Nulla a che fare quindi con un'ipotesi di scioglimento imputabile alla mera volonta'

legislativa di riordino dell'ente Provincia. E in questi termini si evidenzia quindi un sintomo di irragionevolezza della disciplina.

La disposizione del comma 20 si pone quindi in contrasto l'art. 3 Cost. in termini di ragionevolezza, in quanto prevede il commissariamento delle Province che dovrebbero andare al voto nel 2012 rinviando a una norma pensata per altre ipotesi di scioglimento dei consigli e non applicabile in questo caso; inoltre, prevedendo il commissariamento delle Province che dovrebbero andare al voto nel 2012, in vista della eliminazione dell'elezione diretta popolare, si pone anch'essa in violazione degli articoli 1, 5 e 114 della Costituzione.

L'eliminazione dell'elezione diretta popolare e' prevista, alla scadenza naturale, anche per quegli organi provinciali che sono soggetti a rinnovo dopo il 31 dicembre 2012. La seconda e la terza proposizione del medesimo comma 20 rinviano infatti ai commi 16 e 17 per la elezione dei nuovi organi provinciali. Anche per questa parte si ravvisa percio' violazione degli articoli 1, 5 e 114 della Costituzione.

Quanto alla legittimazione delle Regioni ad impugnare, essa deriva da una menomazione delle competenze regionali per gli stessi motivi indicati in relazione al comma 16 nel punto precedente (2.1).

2.3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 15.

Il comma 15 dell'art. 23 - apparentemente ammissibile, in quanto l'ordinamento degli enti locali rientra nelle competenze del legislatore statale previste dall'art. 117, comma 2, lettera p) - in realta' menoma la capacita' di azione e di esecuzione delle Province ed e' palesemente in contrasto con l'assetto storico degli enti locali territoriali che hanno avuto nella Giunta l'organo collegiale di esecuzione delle deliberazioni consiliari. Ne' la disposizione lascia intendere attraverso quali meccanismi lo stesso Presidente di un ente, che rimane comunque titolare di funzioni di area vasta, possa operare. Per di piu', configura una irragionevole alterazione del sistema ordinamentale organicamente disegnato dal d.lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali, presidiato dalla clausola (art. 1, comma IV) di inderogabilita' «se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni».

La disposizione al comma 15 viola pertanto l'art. 3 Cost., per irragionevolezza, nonche' gli articoli 5 e 114 della Costituzione.

Anche in questo caso il profilo di incostituzionalita' ha, per i motivi esplicitati nei punti precedenti, una ricaduta diretta sulla sfera di competenza regionale, che ne risulta menomata.

2.4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 17.

Il comma 17 dell'art. 23 del decreto impugnato, apparentemente riconducibile alle competenze della legislazione statale, viola in realta' gli stessi articoli indicati nel punto precedente (art.3 della Costituzione, per irragionevolezza, nonche' gli articoli 5 e 114 della Costituzione) per illegittimita' costituzionale derivata, per le modalita' con cui e' costituito il Consiglio provinciale chiamato a effettuare l'elezione. Anche in questo caso il profilo di incostituzionalita' ha, per i motivi esplicitati nei punti precedenti, una ricaduta diretta sulla sfera di competenza regionale, che risulta menomata.

2.5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 14.

I profili di incostituzionalita' diventano ancora piu' evidenti nella previsione del comma 14 dell'art. 23 del decreto impugnato, dove si stabilisce che «Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze». Tale disposizione, oltre a comportare un'ingiustificata e inammissibile sovraordinazione delle Province rispetto ai Comuni, si pone in contrasto con le previsioni costituzionali che riconoscono le Province come titolari di un'importante dimensione di funzioni amministrative (fondamentali e proprie, oltre a quelle conferite con legge statale o regionale). In base ad esse, le Province gestiscono oggi funzioni amministrative di carattere materiale che intervengono in ambiti di particolare significato. Una prima e provvisoria individuazione delle funzioni fondamentali, sebbene ai soli fini dell'attuazione della delega, e' peraltro avvenuta per effetto dell'art. 21, comma 4, della legge n. 42 del 2009 (istruzione pubblica; trasporti locali; gestione del territorio; tutela ambientale; sviluppo economico; mercato del lavoro).

Soprattutto, la disposizione del comma 14 dell'art. 23 del decreto impugnato menoma indebitamente la competenza legislativa e in genere la sfera di autonomia della Regione che, nelle materie di propria competenza, si vede preclusa la possibilita' di trasferire o delegare qualsiasi funzione alle Province, nonostante la specifica caratterizzazione del proprio territorio e dei relativi assetti istituzionali. Ad esempio, risulta preclusa all'autonomia legislativa regionale la possibilita' di una scelta come quella effettuata nella legge regionale n. 11 del 2001 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), all'art. 5, di assegnare alle Province, oltre che funzioni di coordinamento, anche «funzioni di tipo gestionale in riferimento agli interessi relativi a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale». Per converso, potrebbe desumersi dalla

disposizione del comma 14 addirittura un obbligo di assegnazione esclusiva alle Province delle competenze ivi indicate, con un'ulteriore compressione dell'autonomia regionale.

In tal modo, la Regione non può più, come invece stabiliscono i primi due commi dell'art.118 della Costituzione, configurarsi come il soggetto titolare del potere di declinare con propria legge - e quindi con una propria autonoma decisione in relazione alle precise caratteristiche del proprio ambito territoriale - nelle materie di propria competenza, in modo pieno, i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione in relazione alle funzioni amministrative.

La disposizione al comma 14 è perciò in palese contrasto con l'art. 118, I e II comma, Cost.

2.6) Illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 18.

La previsione del comma 18 dell'art. 23 del decreto impugnato rafforza la lesione delle competenze regionali, dove prevede che: «Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato».

In sostanza, la disposizione, ribadendo in termini operativi quanto previsto dal comma 14, esclude che la Regione possa declinare, nelle materie di propria competenza, i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, al di fuori delle funzioni di mero coordinamento, a favore delle Province, trovandosi indebitamente limitata nella propria competenza ed autonomia. Così, se la Regione volesse assumere un ruolo maggiormente incentrato sullo svolgimento delle funzioni legislative e meno su quello della gestione delle funzioni amministrative, in presenza di un contesto territoriale caratterizzato da una prevalenza di Comuni di piccole o piccolissime dimensioni, non potrebbe più valorizzare il ruolo delle Province nello svolgimento delle funzioni amministrative, nonostante reputi questo conforme al principio di adeguatezza e di differenziazione.

Al fine di evidenziare ulteriormente il contrasto di questa situazione - che favorisce quindi un forte centralismo regionale - con il disegno costituzionale, appare utile ricordare quanto affermava codesta ecc.ma Corte già nella sentenza n. 343 del 1991, allorché valorizzava l'intento - di assicurare un sempre maggiore avvicinamento di queste funzioni alle realtà locali, sia allo scopo di evitare il formarsi di una burocrazia a livello regionale, ripetitiva di quella dell'amministrazione statale accentrata che, appunto, con l'ordinamento regionale e con la sua ulteriore articolazione a livello locale, la Costituzione tende a superare».

Inoltre, la disposizione impugnata prevede un illegittimo intervento del potere sostitutivo statale nei confronti della Regione, dal momento che non è configurabile un'esigenza di tutelare l'unità giuridica o economica (che appaiono gli unici parametri, tra quelli previsti dall'art. 120 Cost., che potrebbero essere riferiti al caso di specie) in relazione a una previsione palesemente incostituzionale; lo stesso rinvio all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, appare configurato in termini irragionevoli, dal momento che la procedura indicata nel comma 18 dell'art. 23 qui impugnato è diversa da quella ben più concertativa contenuta nel suddetto art. 8.

Oltretutto, il potere sostitutivo statale consisterebbe, nella specie, nel potere del Governo di intervenire, ove non fossero emanate le leggi regionali imposte dalla prima parte del comma 18, sostituendosi al consiglio regionale nella sua funzione di legislatore, perfino nelle materie di competenza regionale esclusiva.

La disposizione si pone pertanto in contrasto con gli articoli 118, I e II comma, e 120 della Costituzione.

2.7) Illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 19.

Il comma 19 del decreto impugnato dispone: «Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia».

La disposizione è di fatto collegata al precedente comma 18, disciplinando la riallocazione delle risorse conseguente allo svuotamento delle funzioni, e riflette perciò in via derivata la ritenuta illegittimità costituzionale del comma 18.

Inoltre, essa - costruita riproponendo la tecnica normativa a suo tempo utilizzata riguardo al cd. decentramento amministrativo operato con il d.lgs. n. 112 del 1998 e quindi anteriormente all'attuale art. 119 Cost. - si pone in palese violazione dell'art. 119 della Costituzione, dove invece si prevede che le

Province, così come gli altri Enti territoriali, abbiano «autonomia finanziaria di entrata e di spesa»; nonché che dispongano di «risorse autonome», potendo stabilire e applicare «tributi e entrate proprie in armonia con la Costituzione e con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; che dispongano di «compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio»; che esista un «fondo perequativo»; che tali fonti tributarie «consentano di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite»; che solo per rimuovere particolari squilibri o per «scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» lo Stato possa ritornare a una finanza di trasferimento.

Ogni riferimento all'autonomia finanziaria delle Province è infatti scomparsa dal comma 19 dell'art. 23 del decreto impugnato.

Questo dato va preso in considerazione anche in relazione alla normativa vigente, recentemente riordinata dal decreto legislativo n. 68 del 2011 (relativo alla autonomia finanziaria delle Regioni e delle Province): l'autonomia finanziaria delle Province si fonda, infatti, su compartecipazioni a tributi erariali (come la compartecipazione all'irpef), su tributi propri derivati (ad esempio l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile e l'imposta provinciale di trascrizione), su una imposta di scopo provinciale, e solo in parte residuale su trasferimenti statali o regionali, anch'essi peraltro destinati ad essere sostituiti - in base alle disposizioni del d.lgs. n. 68/2011 -, entro precisi termini, con compartecipazioni a tributi erariali o regionali, in modo da superare i difetti e i problemi della cd. finanza derivata, che ha prodotto nel nostro sistema evidenti effetti deresponsabilizzanti.

Tutto questo quadro, attuativo dell'art. 119 della Costituzione, è ignorato dalla disposizione impugnata.

D'altra parte, l'esiguità delle funzioni amministrative assegnate alle Province (mero coordinamento, senza più alcuna attività gestionale) e l'entità delle risorse riconosciute (funzionali solo a garantire il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia) si dimostra difficilmente compatibile con il quadro finanziario disegnato dalla Costituzione, a ulteriore riprova di una sostanziale incompatibilità del disegno dell'art. 23 del decreto impugnato (commi da 14 a 20) con quello costituzionale.

Non risulta neppure chiaro come il comma 19 del decreto impugnato - e cioè appare anche un chiaro sintomo di irragionevolezza - a fronte del fortissimo ridimensionamento delle funzioni provinciali, possa gestire il passaggio sul piano del finanziamento, dal momento che si tratta di passare da un finanziamento che supera i dieci miliardi di euro (derivante dalle funzioni di amministrazione attiva, come ad esempio quelle attinenti alle strade) a quello molto ben più limitato di mere «funzioni di supporto di segreteria per l'operatività degli organi provinciali».

Da questo punto di vista, per quanto riguarda le competenze statali, il riferimento al mero «trasferimento delle risorse» sembra preludere - ma sarà chiaro, anche se i margini per una differente opzione non paiono sussistere, quando verrà approvata la legge statale di trasferimento delle funzioni (di competenza statale) alle Regioni o ai Comuni - a un incremento della finanza derivata e a un superamento dell'attuale sistema di finanza autonoma.

In ogni caso, quello che qui maggiormente rileva è che la disposizione, in relazione alla finanza regionale, è configurabile come un principio statale di coordinamento della finanza pubblica. E in questa veste impone, da subito, alle leggi regionali di riallocare funzioni con la costituzione di un sistema di finanza derivata, sia con riguardo alle funzioni residuali delle Province, sia con riguardo a quelle allocate ai Comuni, senza nessun rispetto dell'autonomia finanziaria regionale riconosciuta dall'art. 119 della Costituzione.

Si impone alla Regione, in questi termini, il ritorno a un sistema di finanza di trasferimento, meramente derivata, più volte censurato da codesta ecc. ma Corte (cfr. già sentenza n. 370 del 2003, dove si precisa «la permanenza o addirittura la istituzione di forme di finanziamento delle Regioni o degli enti locali contraddittorie con l'art. 119 della Costituzione espone a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco di interi ambiti settoriali», ma anche le più recenti sulla autonomia finanziaria: dalle n. 16 e n. 37 del 2004 alla n. 102 del 2008). La ricaduta in termini di lesione delle competenze regionali è evidente, non solo perché menoma e trasfigura il potere di assegnazione in base al principio di sussidiarietà (un conto è assegnare funzioni amministrative a un ente dotato di autonomia finanziaria, un altro è assegnarle ad un ente che, in violazione dell'art. 119 Cost., è stato riportato a un sistema di finanza di trasferimento), ma anche perché la disposizione obbliga la Regione a piegarsi, per il finanziamento delle funzioni amministrative (sia per quelle che può conservare in capo alle Province sia per quelle che trasferisce ai Comuni) a questa logica totalmente contraddittoria dell'art. 119 della Costituzione e della sua attuazione attraverso la riforma del federalismo fiscale con legge n. 42 del 2009 e relativi decreti legislativi, in particolare d.lgs. n. 68 del 2011.

È evidente, peraltro, che il ritorno a un sistema di finanza di trasferimento, cioè totalmente deresponsabilizzante sul piano fiscale (lo Stato e la Regione trasferiscono e la Provincia spende) è in

chiara e netta antitesi con l'obiettivo di razionalizzare la spesa, come dimostrano tutti i guasti prodotti nel nostro sistema dal criterio della cd. spesa storica.

La disposizione dell'art. 19 si pone quindi in aperta e palese violazione dell'intero art. 119 della Costituzione, menomando le competenze attribuite alla Regione, obbligata a istituire un sistema di finanza di trasferimento.

In sostanza, l'impianto normativo prefigurato dai commi da 14 a 20 dell'art. 23 del decreto impugnato appare sotto questi profili in palese contrasto con la Costituzione e potenzialmente idoneo a creare gravissime difficoltà applicative, nonché aumenti di costi superiori ai risparmi che potrebbe produrre. Come si è in precedenza evidenziato, la revisione o la razionalizzazione costituzionale dei livelli di governo del sistema autonomistico italiano può senz'altro ritenersi opportuna, ma deve essere attuata con una legge di revisione costituzionale, dopo un approfondito esame della situazione e delle diverse soluzioni possibili. Soluzioni improvvisate, tecnicamente e economicamente discutibili, con aperti ed evidenti profili di incostituzionalità possono creare guasti gravi al sistema in termini di gestibilità e di costi aggiuntivi. Per questi motivi, si ritiene opportuno richiedere l'istanza di sospensione di queste norme impugnate, al fine di evitare il verificarsi di questa situazione. 3) Illegittimità costituzionale dell'art. 27, per violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(omissis)

Istanza di sospensione

Ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87/53, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 131/2003

La Regione del Veneto chiede che codesta ecc.ma Corte, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge statale qui censurate, sospenda l'esecuzione degli articoli 23, commi da 14 a 20, e 31, comma 1, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87/53, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 131/2003, che tanto consente in presenza di un rischio di pregiudizio grave e irreparabile all'interesse pubblico o per i diritti dei cittadini.

Quanto all'art. 23, commi da 14 a 20, ne deriva la immediata preclusione delle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali sciolti o in scadenza. Ciò determina, nel Veneto, l'effetto immediato di impedire l'indizione per la prossima primavera 2012 delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Belluno, attualmente sciolto, e del consiglio provinciale di Vicenza, in scadenza di mandato.

I cittadini di quelle province si vedono dunque negato l'elettorato attivo e la rappresentanza democratica a livello provinciale, e alla Regione del Veneto è preclusa la possibilità di continuare ad avvalersi di quegli Enti per l'esercizio delle numerose ed importanti funzioni loro attribuite.

A quest'ultimo proposito, poi, le disposizioni censurate impongono alla Regione del Veneto di provvedere entro il 31 dicembre 2012 al trasferimento delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, nonché delle loro risorse umane, finanziarie e strumentali, ai Comuni o alla Regione stessa per assicurarne l'esercizio unitario, a pena di subire il potere sostitutivo statale.

Si tratta di adempimenti che richiedono interventi sia legislativi che amministrativi complessi e onerosi anche sul piano finanziario ed organizzativo, con riflessi anche su migliaia di dipendenti.

Risponde all'interesse generale evitare l'avvio di un processo di tali dimensioni - che avrebbe effetti irreversibili sulle istituzioni, sui dipendenti, sulla vita dei cittadini - prima che ne sia approfonditamente valutata la compatibilità costituzionale.

(omissis)

Chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale sospenda l'esecuzione degli articoli 23, commi da 14 a 20, e 31, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, così come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011;

dichiari la illegittimità costituzionale degli articoli 5, 23 commi da 14 a 20, 27, 31 comma 1, 35, 44-bis, del decreto-legge n. 201/2011, così come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, in relazione alle disposizioni costituzionali indicate in epigrafe.

(omissis)

avv. Manzi

(Il testo che fa fede è quello pubblicato nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.)